

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2016, n. 630

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016. Approvazione delle linee guida per i comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Modalita' di ripartizione e di gestione delle risorse del fondo, annualita' 2016 e residui 2014.

OGGETTO: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016. Approvazione delle linee guida per i comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Modalità di ripartizione e di gestione delle risorse del fondo, annualità 2016 e residui 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche concernente "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";

VISTE la deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 28 marzo 2003 e la deliberazione CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 riguardanti l'aggiornamento dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 concernente "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 ed in particolare, l'art. 6 (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare), comma 5, che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e dispone che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole per l'accesso ai contributi;

VISTO il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 concernente "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 ed in particolare l'art. 1, comma 2 che dispone l'incremento della dotazione del fondo pari a 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2020, e l'art. 2, comma 1-ter, che stabilisce l'erogazione dei contributi da parte dei comuni in forme tali

da assicurare la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della Legge n. 431/1998;

VISTO il decreto 14 maggio 2014, n. 202 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente "Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 – Morosità incolpevole" con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse del fondo per l'anno 2014, assegnando alla Regione Lazio l'importo di € 1.628.809,00, nonché individuati i criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione degli stessi e fornite indicazioni per l'adozione da parte dei comuni di misure alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalità per il monitoraggio per l'utilizzo delle risorse ripartite;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 713 del 21 ottobre 2014 concernente "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124. Avvio delle procedure riguardanti l'adozione delle linee guida di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2014, n. 202";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 749 del 4 novembre 2014 concernente "Approvazione delle linee guida per i comuni incaricati delle attività del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124. Approvazione delle modalità di ripartizione del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Ripartizione del fondo annualità 2014, pari a € 1.628.809,00";

VISTO il decreto 5 dicembre 2014 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente "Incremento della dotazione del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" che ripartisce tra le Regioni l'ulteriore disponibilità assegnata per l'anno 2014, attribuendo alla Regione Lazio l'ulteriore importo di € 1.962.493,25;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 688 del 1 dicembre 2015 concernente "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124. Assegnazione definitiva del contributo relativo all'annualità 2014 sulla base del fabbisogno comunicato dai comuni ammessi a finanziamento con D.G.R. n. 749/2014", con la quale sono state assegnate risorse pari a € 77.050,25 a n. 4 comuni tra quelli ad alta tensione abitativa, che hanno espletato le previste procedure per l'ottenimento del contributo, disponendo che le residue risorse relative all'anno 2014, pari a € 3.514.252,00, possano essere destinate alle successive annualità del fondo;

VISTO il decreto 30 marzo 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, concernente "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni)" che, tra l'altro, ripartisce l'annualità 2016 del fondo per complessivi € 59.730.000,00, assegnando alla Regione Lazio l'importo di € 7.584.930,81, dispone l'utilizzo delle risorse residue trasferite alle regioni

e dalle stesse non ancora assegnate ai comuni e revisiona i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi già definiti con il citato decreto interministeriale n. 202/2014;

PRESO ATTO che con la ripartizione dell'annualità 2014 del fondo di cui alla D.G.R. n. 749/2014 e con la successiva definitiva assegnazione effettuata con D.G.R. n. 688/2015 a seguito della rendicontazione conclusiva trasmessa dai comuni, è stata riscontrata una limitata partecipazione delle amministrazioni comunali all'accesso al fondo e conseguentemente dei soggetti destinatari del contributo, in quanto le modalità del "bando chiuso" stabilite con la citata D.G.R. n. 749/2014 hanno consentito di rilevare e soddisfare solo il parziale fabbisogno esistente nel limitato periodo di apertura del bando;

PRESO ATTO inoltre, che l'attuazione delle procedure regionali per l'erogazione dei contributi in favore dei comuni beneficiari del fondo annualità 2014 previste con la D.G.R. n. 749/2014, in applicazione delle tempistiche e delle regole di gestione del bilancio regionale, ha fatto registrare tempi lunghi e non adeguati alle finalità del fondo destinato alla morosità incolpevole che, per la sua natura straordinaria, necessita bensì di intervenire con strumenti economici atti a sostenere nell'immediato e in tempi contenuti i soggetti sfrattati destinatari del contributo impegnati a sanare in favore della proprietà la morosità incolpevole accertata dal comune o a stipulare un nuovo contratto di locazione;

RILEVATO, per quanto sopra esposto, l'ammontare delle risorse economiche complessive di € 11.099.182,81 con cui poter programmare l'avvio delle nuove procedure di ripartizione e gestione dell'annualità 2016 del fondo anche attraverso l'impiego delle risorse non utilizzate nell'annualità 2014, in attuazione a quanto stabilito con il citato art. 8 del decreto ministeriale 30 marzo 2016, come di seguito rappresentate:

- disponibilità residua dell'annualità 2014 del fondo per la morosità incolpevole, pari ad € 3.514.252,00, iscritti nella competenza del capitolo di spesa E61106 del bilancio regionale esercizio finanziario 2016, per i quali è stato assunto dalla Direzione regionale competente impegno formale n. 17579/2016 in favore di creditori diversi;
- disponibilità dell'annualità 2016 del fondo per la morosità incolpevole, pari ad € 7.584.930,81, iscritti nella competenza del capitolo di spesa E61106 del bilancio regionale esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2016, individua i Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'elenco approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2-ter dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2014, n. 80, i Comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi ed i comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono destinate le risorse del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali;

RITENUTO di includere nell'elenco dei n. 78 Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla citata delibera CIPE n. 87/2003 e quindi tra i comuni beneficiari del fondo per la morosità incolpevole, il Comune di Fonte Nuova (provincia di Roma), rientrando tra i Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, già facente parte dell'elenco allegato alla citata D.G.R. n. 274/2003 che individuava ed approvava l'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa in ambito regionale ed inserito nella programmazione regionale di cui al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex art. 11 della Legge n. 431/1998;

RITENUTO necessario, ai fini dell'attribuzione ai comuni delle risorse dell'annualità 2016 e residui 2014 del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, dover individuare nuovi parametri e modalità di ripartizione delle risorse nonché stabilire nuovi criteri e priorità da rispettare nei provvedimenti comunali per l'accesso ai contributi, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, ed in particolare:

- a) demandare alla competente Direzione regionale la ripartizione delle risorse dell'annualità 2016 e residui annualità 2014 del fondo per complessivi € 11.099.182,81, tra i n. 79 Comuni ad alta tensione abitativa come da elenco allegato alla D.G.R. n. 274/2003;
- b) stabilire che le risorse di cui alla precedente lett. a) siano ripartite tra i comuni beneficiari del fondo secondo i seguenti criteri:
 - il 40% tra i Comuni capoluogo di provincia in proporzione al numero dei provvedimenti di sfratto emessi per morosità/altra causa, desunti dalla pubblicazione sull'andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo a cura dell'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'Interno vigente alla data di approvazione del provvedimento di ripartizione;
 - il 60% tra gli altri Comuni ad alta tensione abitativa mediante una stima dei provvedimenti di sfratto emessi, in considerazione del fatto che da parte del Ministero dell'Interno non sono disponibili i dati delle procedure di rilascio degli immobili per singolo comune ma solo per province, suddividendoli fra "comune capoluogo" e "altri comuni". E' pertanto utilizzato come parametro il coefficiente di rapporto formato dal dato degli sfratti desunti in ambito provinciale ed il numero di famiglie residenti nei singoli comuni desunto dai dati ufficiali ISTAT pubblicati alla data di approvazione del provvedimento di ripartizione.

E' garantita comunque l'attribuzione in favore dei comuni di un importo non inferiore a € 24.000,00, pari al corrispettivo di n. 2 contributi massimi complessivamente concedibili di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto ministeriale 30 marzo 2016;

- c) demandare alla Direzione regionale competente, al fine di rendere i comuni immediatamente operativi e consentire un più efficiente ed immediato utilizzo delle risorse disponibili in favore dei soggetti destinatari del contributo, l'erogazione delle risorse dell'annualità 2016 e residui annualità 2014 del fondo in favore dei comuni, per complessivi € 11.099.182,81, sulla base del seguente schema:
 - 1) € 3.514.252,00 pari al 31,66 per cento delle risorse complessive, equivalente al residuo dell'annualità 2014 del fondo, ai comuni ad alta tensione abitativa come da elenco allegato alla D.G.R. n. 274/2003, in via preventiva ed a titolo di acconto;
 - 2) € 3.792.465,41 pari al 34,17 per cento delle risorse complessive, a seguito della rendicontazione dei comuni dell'utilizzo del 70 per cento delle risorse erogate a titolo di acconto come da precedente punto 1);
 - 3) € 3.792.465,40 pari al 34,17 per cento delle risorse complessive, a seguito della rendicontazione dei comuni dell'utilizzo del 70 per cento delle risorse erogate come da precedente punto 2);
- d) stabilire che l'attività comunale per la concessione dei contributi di cui al fondo per la morosità incolpevole sia esercitata con la modalità del "bando aperto", al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l'accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione dell'annualità del fondo, fino al completo utilizzo delle risorse assegnate ad ogni singolo comune;
- e) stabilire a carico dei comuni con cadenza semestrale, la trasmissione alla Direzione regionale competente della ricognizione delle attività comunali riguardante le richieste di contributo pervenute, i contributi assegnati, la tipologia e le caratteristiche sociali dei soggetti beneficiari e la tipologia degli interventi ammessi al contributo, al fine di espletare

l'attività di monitoraggio da parte della Direzione regionale competente prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 30 marzo 2016;

- f) disporre che, a seguito dell'assegnazione alla Regione Lazio dell'annualità 2017 del fondo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i criteri di ripartizione e gestione dell'annualità 2017 vengano stabiliti, con propria deliberazione, anche tenendo conto dei dati che perverranno dalle ricognizioni delle attività comunali poste in essere con la presente annualità del fondo, in particolare alla pubblicazione dei bandi, all'avvio delle procedure ed all'individuazione dei soggetti destinatari del contributo;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, al fine di coordinare nell'ambito del territorio regionale le attività comunali a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli e di uniformare i criteri di ripartizione e gestione delle risorse del fondo assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Lazio, di approvare l'Allegato A concernente "Linee guida per i comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Modalità di ripartizione e di gestione delle risorse del fondo, annualità 2016 e residui 2014" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del fondo di cui al presente atto, ammontano a complessivi € 11.099.182,81 a valere sul biennio 2016-2017 e che, secondo l'adeguata programmazione della spesa, sono ripartite in € 3.514.252,00 per l'anno 2016 ed € 7.584.930,81 per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, in base alla ripartizione suddetta a valere sul biennio 2016-2017, alla copertura degli interventi di cui al presente atto si provvede mediante il capitolo di spesa E61106, iscritto nel programma 06 della missione 12, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.02.05;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

al fine di coordinare nell'ambito del territorio regionale le attività comunali a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 e di uniformare i criteri di ripartizione e gestione delle risorse del fondo assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Lazio con decreti ministeriali 14 maggio 2014, n. 202, 5 dicembre 2014 ed in ultimo con decreto 30 marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, di approvare l'Allegato A concernente "Linee guida per i comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Modalità di ripartizione e di gestione delle risorse del fondo, annualità 2016 e residui 2014" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ai sensi di quanto disposto con l'art. 1, comma 2 del citato decreto ministeriale 30 marzo 2016, la presente deliberazione è comunicata alle Prefetture competenti per territorio ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo esercizio, darà luogo ad una economia di bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale della Regione www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente.

Allegato A**LINEE GUIDA PER I COMUNI BENEFICIARI DEL FONDO DESTINATO
AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI.****MODALITA' DI RIPARTIZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO,
ANNUALITA' 2016 E RESIDUI 2014**

Con l'art. 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, la dotazione del fondo è incrementata fino all'anno 2020.

Il decreto interministeriale 30 marzo 2016 stabilisce i criteri per la definizione di morosità incolpevole e le procedure per la concessione dei contributi del fondo.

Le "Linee Guida" di cui al presente documento hanno lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito del territorio regionale delle attività comunali a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli e di uniformare i criteri di ripartizione e gestione delle risorse del fondo, consentendo un'adeguata attività di monitoraggio.

I comuni individuano idonee forme di pubblicità per informare i cittadini interessati alle misure di sostegno previste dai decreti sopraindicati e dalle presenti "Linee Guida".

1. Enti beneficiari del fondo

Gli Enti beneficiari del fondo morosità incolpevole, ai quali è affidata la gestione dell'intervento, sono i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla D.G.R. n. 274/2003, come di seguito elencati:

1 Alatri	27 Fonte Nuova	53 Palombara Sabina
2 Albano Laziale	28 Formello	54 Poli
3 Anagni	29 Formia	55 Pomezia
4 Anguillara Sabazia	30 Frascati	56 Pontecorvo
5 Anzio	31 Frosinone	57 Pontinia
6 Aprilia	32 Gaeta	58 Priverno
7 Ardea	33 Galliciano nel Lazio	59 Riano
8 Ariccia	34 Genzano di Roma	60 Rieti
9 Artena	35 Grottaferrata	61 Ripi
10 Bracciano	36 Guidonia Montecelio	62 Rocca di Papa
11 Campagnano di Roma	37 Isola del Liri	63 Rocca Priora
12 Cassino	38 Ladispoli	64 Roma
13 Castel Gandolfo	39 Lariano	65 Sabaudia
14 Ceccano	40 Latina	66 Sacrofano
15 Cerveteri	41 Marcellina	67 San Cesareo
16 Ciampino	42 Marino	68 Santa Marinella
17 Cisterna di Latina	43 Mentana	69 Sezze
18 Civita Castellana	44 Minturno	70 Sora
19 Civitavecchia	45 Monte Porzio Catone	71 Tarquinia
20 Colleferro	46 Monte San Giovanni Campano	72 Terracina
21 Colonna	47 Montecompatri	73 Tivoli
22 Cori	48 Montefiascone	74 Valmontone
23 Fara in Sabina	49 Monterotondo	75 Velletri
24 Ferentino	50 Nettuno	76 Veroli
25 Fiumicino	51 Orte	77 Vetralla
26 Fondi	52 Palestrina	78 Viterbo
		79 Zagarolo

I comuni beneficiari delle risorse del fondo si attengono ai criteri di cui al decreto interministeriale 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016 ed a quanto indicato nelle presenti "Linee Guida".

2. Definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La consistente riduzione del reddito, si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità.

3. Requisiti per l'accesso ai contributi

Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi con riferimento alla domanda presentata, verifica che il richiedente:

- a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00 (ventiseimila/00);
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Il comune verifica inoltre che il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minore;

- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il comune può individuare ulteriori criteri di preferenza o priorità per la concessione del contributo, da indicare nel bando comunale approvato e pubblicato.

4. Finalità dei contributi

I contributi sono destinati:

- a) fino a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) fino a un massimo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.

I contributi di cui alle lettere c) e d) sopra indicati possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità di cui sopra non può superare l'importo di euro 12.000,00 (dodicimila/00).

L'entità dei contributi erogati ai soggetti aventi titolo può essere fissata dai comuni secondo un principio di gradualità per favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. Tale previsione è indicata nel bando comunale approvato e pubblicato.

Il contributo erogato è liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell'alloggio:

- 1) come ristoro, anche parziale, della morosità pregressa qualora rinunci formalmente alla procedura di sfratto;
- 2) come ristoro, anche parziale, della morosità pregressa qualora abbia dato disponibilità al differimento dei termini di rilascio dell'alloggio;
- 3) come versamento del deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto;
- 4) come versamento di un numero di mensilità in caso di stipula di un nuovo contratto a canone concordato.

5. Modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse in favore dei comuni

Le risorse del fondo disponibili per l'annualità 2016 e residui 2014, pari a complessivi € 11.099.182,81, sono ripartite con apposito atto della Direzione regionale competente ai comuni di cui al precedente punto 1 secondo i seguenti criteri:

- il 40% tra i Comuni capoluogo di provincia in proporzione al numero dei provvedimenti di sfratto emessi per morosità/altra causa, desunti dalla pubblicazione sull'andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo a cura dell'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'Interno vigente alla data di approvazione del provvedimento di ripartizione;

- il 60% tra gli altri Comuni ad alta tensione abitativa mediante una stima dei provvedimenti di sfratto emessi, in considerazione del fatto che da parte del Ministero dell'Interno non sono disponibili i dati delle procedure di rilascio degli immobili per singolo comune ma solo per province, suddividendoli fra "comune capoluogo" e "altri comuni". E' pertanto utilizzato come parametro il coefficiente di rapporto formato dal dato degli sfratti desunti in ambito provinciale ed il numero di famiglie residenti nei singoli comuni desunto dai dati ufficiali ISTAT pubblicati alla data di approvazione del provvedimento di ripartizione.

E' garantita comunque l'attribuzione in favore dei comuni di un importo non inferiore a € 24.000,00, pari al corrispettivo di n. 2 contributi massimi complessivamente concedibili di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto ministeriale 30 marzo 2016.

Al fine di rendere i comuni immediatamente operativi e consentire un più efficiente ed immediato utilizzo delle risorse disponibili in favore dei soggetti destinatari del contributo, la Direzione regionale competente provvede all'erogazione delle risorse dell'annualità 2016 e residui 2014 del fondo, sulla base del seguente schema:

risorse disponibili del fondo morosità incolpevole annualità 2016 e residui 2014				
€ 11.099.182,81 = € 3.514.252,00 (residui annualità 2014) + € 7.584.930,81 (annualità 2016)				
	risorse	100%	annualità del fondo	fasi di erogazione
1	€ 3.514.252,00	31,66%	residuo annualità 2014	impegno della spesa ed erogazione a tutti i comuni beneficiari in via preventiva ed a titolo di acconto
2	€ 3.792.465,41	34,17%	annualità 2016	erogazione ai comuni a seguito di rendicontazione dell'utilizzo del 70 per cento delle risorse erogate a titolo di acconto
3	€ 3.792.465,40	34,17%	annualità 2016	erogazione ai comuni a seguito di rendicontazione dell'utilizzo del 70 per cento delle risorse erogate di cui al precedente punto 2

A seguito dell'utilizzo del 70% delle risorse assegnate come da punti 2 e 3 dello schema sopra riportato, i comuni trasmettono alla Direzione regionale la rendicontazione approvata con apposito atto comunale, pena la non erogazione della quota parte del contributo spettante, comprendente le informazioni relative a:

- risorse effettivamente erogate dalla Regione Lazio;
- risorse effettivamente utilizzate dal comune;
- percentuale delle risorse utilizzate;
- risorse residue da utilizzare;
- n. domande ammesse al contributo;
- entità dei contributi erogati con riferimento alle tipologie di cui al precedente punto 4 e indicazione anagrafica dei soggetti destinatari dei contributi;
- riferimenti relativi all'alloggio oggetto del provvedimento di sfratto e, se del caso, al nuovo alloggio individuato per la locazione.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire alla Direzione regionale competente, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo morositaincolpevole@regione.lazio.legalmail.it

6. Bandi comunali

A seguito dell'approvazione da parte della Direzione regionale competente del provvedimento di ripartizione delle risorse del fondo annualità 2016 e residui annualità 2014, i comuni predispongono

e rendono pubblico il bando per l'accesso al fondo da parte dei conduttori di alloggi in possesso dei requisiti previsti, dando ampia informazione sulla possibilità di presentare domanda per l'ottenimento del contributo.

Il bando è pubblicato con la modalità del "bando aperto", al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l'accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione dell'annualità del fondo, fino ad esaurimento delle risorse erogate ad ogni singolo comune.

I richiedenti presentano la domanda di contributo su apposito modello fornito dal comune, debitamente sottoscritta sia dall'inquilino che dal proprietario, ognuno per le rispettive dichiarazioni di competenza riguardanti l'impegno delle parti al rispetto delle condizioni previste nel precedente punto 4 per l'ottenimento dei contributi.

Nella domanda, i richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti soggettivi del nucleo familiare, le condizioni che danno diritto alla priorità nella concessione del contributo, nonché i riferimenti relativi all'alloggio oggetto del provvedimento di sfratto e, se del caso, al nuovo alloggio individuato per la locazione.

Le dichiarazioni sono rese dai richiedenti sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:

- 1) copia di un documento di identità dei firmatari della domanda, sia in qualità di inquilino che di proprietario;
- 2) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari);
- 3) attestazione ISE o ISEE redatta nell'anno in cui viene presentata la domanda;
- 4) copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all'alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente registrato ed intestato al richiedente;
- 5) copia della citazione per la convalida di sfratto.

7. Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica

Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 30 marzo 2016, i comuni trasmettono alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione di provvedimenti di sfratto.

8. Ricognizione semestrale delle attività comunali e delle risorse utilizzate

Al fine di assicurare l'attività di monitoraggio sull'utilizzo dei fondi da parte della Direzione regionale competente prevista dall'art. 7 del decreto interministeriale 30 marzo 2016, i comuni, a far data dalla pubblicazione dei bandi di cui al precedente punto 6, con cadenza semestrale, trasmettono il provvedimento comunale di approvazione della ricognizione delle attività comunali riguardanti le richieste di contributo pervenute, i contributi assegnati, la tipologia e le caratteristiche sociali dei soggetti beneficiari e la tipologia degli interventi ammessi al contributo.

La trasmissione di cui sopra dovrà pervenire alla Direzione regionale competente, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo mositaincolpevole@regione.lazio.legalmail.it

Per facilitare le procedure di gestione del fondo ed uniformare le correlate attività comunali, la Direzione regionale competente provvede ad elaborare ed a mettere a disposizione dei comuni, attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale, gli schemi utili alla redazione degli atti, nonché le schede riguardanti la rendicontazione delle risorse utilizzate e la ricognizione semestrale delle attività comunali.